

Roma, li 20 luglio 2010
Prot. n° 02/5/SG

Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l'attività ispettiva
sede

Oggetto: **Interpello sull'incidenza dei permessi ex art. 33 della Legge n. 104/92 sulla misura della pensione, sulle mensilità aggiuntive e sulle ferie.**

La Segreteria Generale FAST CONFISAL a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in condizioni di difficoltà chiede di conoscere l'attuale orientamento di questo Ministero sulle ricadute dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 sulla misura della pensione, sulla tredicesima/quattordicesima mensilità, nonché sul numero di ferie spettanti agli interessati.

Nel merito si chiede se sia stato veramente adeguato l'ordinamento giuridico dello Stato italiano a quello comunitario ed innovato chiaramente le norme sul trattamento economico e normativo, rispetto a quanto contenuto nel combinato disposto dell' art. 43, comma 2, e 34, comma 5, DLgs 151/2001 per i quali i periodi di assenza per disabilità o per assistenza ai disabili "sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia", fatte salve, a norma dell'art 1, comma 2, del medesimo DLgs 151/2001, "le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione."

La Scrivente ritiene infatti che le decurtazioni di ferie e tredicesima/quattordicesima mensilità che, per come ci consta ancora avvengono, per molti dipendenti del privato impiego costretti a ricorrere ai permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992, **indipendentemente dalle previsioni contrattuali o meno**, siano inammissibili e potrebbero prefigurare anzi specifiche e rilevanti discriminazioni verso soggetti che versano appunto in condizioni di minorità.

Infatti, con Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 - recante: "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro" (G.U. n. 187 del 13.8.2003) , il principio di parità di trattamento - applicabile "a tutte le persone sia nel settore pubblico che nel privato", è stato esteso anche nei riguardi dei portatori di handicap. In particolare, l'art. 3, comma , lett. b), DLgs 216/2003 definisce l'ambito di applicazione di tale principio con espresso riferimento alle "aree" delle "condizioni di lavoro" e, in particolare, della "retribuzione".

Né vi è dubbio come nella tutela delle "condizioni di lavoro" rientrino sia l'istituto delle ferie annuali retribuite che la tredicesima mensilità e la quattordicesima dove prevista.

Parimenti la Segreteria generale FAST CONFISAL ritiene che nemmeno **sulla misura della pensione**, per coloro che ricorrono alla Legge 104/92, debbano registrarsi gli effetti negativi che si registrano, sia per i dipendenti del privato che del pubblico impiego, stante la sua natura di "retribuzione differita".

Gli Enti previdenziali invece assumono posizioni contraddittorie; in specie l'INPS che nella **Circolare INPS n. 29/2000** precisa come i permessi riconducibili alla legge 104/92 non debbano valere per la determinazione della misura della pensione, ma solo per il raggiungimento del diritto al pensionamento.

Secondo l'interpretazione dell'INPDAP, invece detti periodi influiscono anche sulla misura della pensione, proprio con riferimento alla maggiorazione dell'anzianità contributiva prevista dalla norma (**Circolare INPDAP n. 75/2001**).

Nella realtà pratica invece, la Segreteria Generale FAST CONFISAL evidenzia come le penalità ingiuste sulla misura dei trattamenti pensionistici siano da porsi in relazione alle distinzioni derivanti dalle modalità del calcolo dei trattamenti pensionistici.

Infatti nella misura delle pensioni, siano esse INPS che INPDAP, calcolate con il sistema retributivo i permessi 104/92 contribuiscono a determinare il valore della pensione, mentre non assumono rilevanza, anzi ne riducono il valore, per la determinazione delle pensioni o per le quote di esse nel sistema misto, liquidate con il sistema contributivo, così come potrà verificarsi dal quadro riassuntivo che segue:

Sistema di calcolo retributivo intero	Sistema contributivo intero	Sistema di calcolo misto
Si applica agli assicurati che al 31.12.95 hanno almeno 18 anni di contributi	Si applica agli assunti dopo il 31.12.95	Si applica agli assicurati al 31.12.95 con anzianità contributiva inferiore ai 18 anni a tale data
L'accredito figurativo dei permessi 104/92 influisce anche sulla misura della pensione	L'accredito figurativo dei permessi 104/92 non influisce sulla misura della pensione	L'accredito figurativo dei permessi 104/92 influisce solo sulla misura della quota della pensione liquidata con il sistema retributivo

Come è facile capire quindi, a seconda della loro data di assunzione anche tra le stesse persone che usufruiscono dei permessi di cui trattasi, sia perché diversamente abili o perché garantiscano assistenza agli stessi, si creano delle rilevanti differenze di trattamento, oltre alle discriminazioni che subiscono nel confronto con i restanti lavoratori, in quanto si diversifica il valore dei loro trattamenti pensionistici in ragione del diverso il metodo di calcolo degli stessi, derivante dall'applicazione, a nostro modo di vedere sbagliato, della legge 335/95.

Una vera beffa, in quanto si finisce con il classificare, in rapporto alla determina delle loro pensioni future, gli stessi disabili in tre categorie:

- disabili garantiti;
- disabili parzialmente garantiti;
- disabili non garantiti.

Infatti è la stessa INPDAP che nelle modalità applicative della sua **Circolare n. 75/01** specifica:

*"In particolare, lo stesso dovrà essere attribuito con le stesse modalità previste per i lavoratori non vedenti, ovvero, tenendo presente la collocazione temporale della prestazione lavorativa effettuata sussistendo la condizione invalidante di cui sopra **ed ha effetto sulla sola quota di pensione determinata con il sistema retributivo**"*.

La Scrivente ritiene che le rilevanti decurtazioni, sulla retribuzione differita costituita dai trattamenti pensionistici, operate a carico dei lavoratori disabili o per i lavoratori che hanno garantito assistenza e che abbiano pertanto fruito dei permessi ex art. 33, per tutto il decorso della loro quiescenza siano una discriminazione rilevante, meglio definibile una punizione, in ragione di quanto previsto ex art. 2, comma 1, lett. a), DLgs 216/2003 *"persona trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga"* e da quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), DLgs 216/2003 : *"una disposizione, un criterio, una*

prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone (...) portatrici di handicap (...) in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone".

La Segreteria Generale FAST CONFSAI constatando pertanto che non è garantito il rispetto, per coloro che usufruiscono delle agevolazioni ex art. 33 della legge-quadro 104/1992, di quei doveri inderogabili di solidarietà sociale, menzionati anche dall'art. 2 della Costituzione, ritiene sia indispensabile che in tema pensionistico debba operarsi la revisione dell'orientamento sinora seguito, facendo sì che nel trattamento economico dei permessi della legge 104/92, sia previsto il versamento della contribuzione previdenziale, così come si opera per tutte le normali assenze retribuite, equiparate come già specificato agli stessi.

In questo modo si darebbe piena attuazione ed effetto ai principi di equità sanciti nel DLgs 9 luglio 2003 n. 216, entrato in vigore, fatto non casuale, nel corso dell'anno europeo delle persone con disabilità. La Scrivente ritiene che diversamente, sarebbe illegittimamente disconosciuta l'efficacia abrogante del principio antidiscriminatorio, introdotto appunto dal DLgs 216/2003.

Si chiede quindi che lo spettabile Ministero in indirizzo si pronunci su quanto esposto, significando che in assenza di indicazioni utili a dare soluzione alle problematiche sollevate, soprattutto quelle afferenti i trattamenti retributivi indiretti, quali appunto sono da considerare quelli pensionistici, la Scrivente Segreteria Generale FAST CONFSAI darà seguito nei modi d'uso con la Corte Europea per far verificare se sono congruamente garantite alle persone che versano in condizioni di minorità, dalla nostra legislazione, i principi di equità e di parità di trattamento sanciti dalle Direttive Europee.

Si coglie l'occasione propizia per ben distintamente salutare.

Il Segretario Generale
Pietro Serbassi